

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 6 maggio 2025, in Bolzano

Tra

la Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. con sede legale in Bolzano, via del Macello n. 55, rappresentata dal Direttore generale, dott. Alberto Naef (di seguito, la "**Banca**")

e le seguenti Rappresentanze Sindacali Aziendali:

- FABI;
- FIRST;
- FISAC;
- UILCA;
- UNISIN;

(le parti sociali complessivamente definite le "**OO.SS**" e insieme alla Banca, le "**Parti**")

premessi che:

- a) in data 27 maggio 2024, la Banca e le OO.SS hanno sottoscritto il contratto integrativo aziendale (il "**CIA**") che disciplina, *ex multis*, il premio variabile di risultato riferito all'esercizio 2024 (il "**PVR**") da corrisondersi nel mese di giugno 2025 a tutti i dipendenti che al 27 giugno 2025 risultino in servizio ai sensi dell'art. 6 del CIA (il "**PVR**");
- b) la Banca di concerto con le OO.SS ha deciso di sfruttare le opportunità oggetto dell'articolo 1, comma 182 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (la "**Legge di Stabilità 2016**"), come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (la "**Legge di Bilancio 2017**") e, da ultimo, dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (la "**Legge di Bilancio 2025**") ai sensi delle quali: i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri oggettivi - limitatamente ai dipendenti con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 Euro lordi nell'anno precedente a quello di erogazione dei premi - sono soggetti ad un'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro il limite di importo complessivo del citato premio di risultato di Euro 3.000 lordi;
- c) pertanto sempre nell'ambito del CIA, la Banca con le OO.SS. hanno previsto la possibilità per i dipendenti con un reddito da lavoro dipendente non superiore ad Euro 80.000 lordi nell'anno precedente rispetto a quello di erogazione del PVR di convertire lo stesso, nei limiti di 3.000 Euro, in tutto o in parte, in un credito figurativo welfare (il "**Credito Welfare**") spendibile in servizi welfare, ossia di un insieme di beni, prestazioni e servizi finalizzati alla gestione e al supporto della vita personale e familiare dei dipendenti beneficiari del medesimo, nonché al potenziamento della copertura previdenziale degli stessi (i "**Servizi Welfare**");
- d) la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (la "**Legge di Bilancio 2018**") ha introdotto alcune modifiche sostanziali riguardo ai Servizi Welfare e all'utilizzazione dei medesimi mediante Credito Welfare e l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 5 del 29 marzo 2018 ha fornito rilevanti informazioni riguardo l'intero sistema oggetto della Legge di Stabilità 2016, modificata dalla Legge di Bilancio 2017 e dalla Legge di Bilancio 2018 riguardo *inter alia* al sistema di conversione dei premi di risultato in Credito Welfare (la "**Circolare dell'Agenzia delle Entrate**");
- e) la Banca con le OO.SS., con il presente accordo, intendono (i) darsi atto in via ricognitiva dei termini e delle condizioni del CIA, tenendo conto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, nonché delle interpretazioni fornite dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate e,

contestualmente, (ii) darsi atto che per l'anno 2024 i criteri oggettivi fissati nel CIA, in modo alternativo tra loro, ai fini della maturazione del PVR hanno registrato risultati incrementali ai sensi della Legge di Stabilità 2016, modificata dalla Legge di Bilancio 2017, dando quindi diritto alla potenziale conversione del PVR in Credito Welfare su scelta del dipendente che abbia maturato il PVR; nonché, infine, (iii) introdurre la possibilità di fruire dei Servizi Welfare meglio dettagliati nel regolamento Welfare Aziendale, ferma restando l'applicazione di tutte le modalità, criteri, principi e condizioni di maturazione, calcolo e/o erogazione applicabili dal CIA;

### Le Parti convengono quanto segue


- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 2) La Banca e le OO.SS si danno atto che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni della Legge di Stabilità 2016, come modificata dalla Legge di Bilancio 2017 e successivamente ancora modificata dalla Legge di Bilancio 2018 e, da ultimo, dalla Legge di Bilancio 2025 riguardo al PVR e che, quindi, (i) le erogazioni monetarie sino all'importo di 3.000 Euro saranno assoggettate alla aliquota agevolata del 5% e (ii) sarà riconosciuta ai dipendenti la possibilità di una potenziale conversione del PVR maturato in Credito Welfare per la fruizione dei Servizi Welfare, secondo le interpretazioni fornite dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate.
- 3) Le modalità di fruizione del Credito Welfare e di utilizzazione dei Servizi Welfare (ivi inclusa la loro individuazione) sono e saranno disciplinate dall'apposito regolamento welfare di tempo in tempo vigente.


Letto, confermato e sottoscritto


**Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A.**  
Il Direttore generale – Dott. Alberto Naef



### Le Organizzazioni Sindacali

 **FABI**

**FIRST CISL**  
 **FIRST**

 **FISAC**

 **UILCA**

 **UNISIN**